



Comune di Gessopalena

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Chieti

UFFICIO DEL SINDACO

Piazzale Marino Turchi, 2
66010 GESSOPALENA (Ch)
Tel. 0872.988112 Fax 0872.988109
Sito Web: www.comune.gessopalena.ch.gov.it
Posta certificata: prot@pec.comune.gessopalena.ch.it
C.F. 81002030690 P.I. 01225330693

Prot. 2338

ORDINANZA SINDACALE N. 15 del 3 maggio 2020

Oggetto: Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 valevoli sul territorio Comunale a far data dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Premesso che il territorio nazionale risulta interessato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha proceduto alla "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista la condizione di emergenza sanitaria in corso;

Visti i decreti legge n. 6, n. 9, n. 18, n. 19 dell'anno 2020, che dettano disposizioni sulla condizione di emergenza;

Visti i DD.PP.CC.MM. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 18 marzo, 22 marzo, 1°aprile, 10 aprile e 26 aprile dell'anno 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;

Viste le Ordinanze vigenti adottate dal Presidente della Regione Abruzzo in relazione all'emergenza sanitaria;

Considerato che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio;

Preso atto che il succitato D.P.C.M. del 26 aprile 2020 stabilisce le misure di contenimento dell'emergenza Covid-19 nella c.d. "Fase 2" e che avranno valenza dal 4 maggio per le successive due settimane;

Considerato che la riduzione di alcune restrizioni, finora previste, attraverso le misure di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020 potrebbe causare una risalita della curva del contagio in alcune aree del paese;

Ritenuto, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del Covid-19 all'interno del territorio comunale, porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione;

Visto l'art. 32, l. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a far data dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020:

- la sospensione del mercato settimanale del martedì, delle fiere e il divieto all'esercizio del commercio su aree pubbliche del territorio comunale al fine di evitare forme di assembramento di persone e nell'impossibilità oggettiva di garantirne comunque la tenuta salvaguardando le prescritte misure di distanziamento sociale;
- la riapertura del Cimitero comunale con la possibilità di svolgere le cerimonie funebri presso la cappella in esso situata con l'esclusiva partecipazione di congiunti (fino ad un massimo di quindici persone) con obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie e di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
- di ribadire l'obbligo, di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54/2020, per coloro che rientrano nel territorio comunale con giusto titolo di comunicare la propria presenza nel Comune di Gessopalena in modalità telematica all'indirizzo sindaco@comune.gessopalena.ch.it ovvero telefonicamente al numero 3298542662;
- l'uso obbligatorio di mascherine protettive o comunque di una protezione a copertura delle vie respiratorie non solo all'interno, ma anche in adiacenza dell'entrata degli esercizi commerciali, della farmacia, degli uffici pubblici e privati in cui è consentito l'accesso generalizzato;
- l'uso obbligatorio di protezioni delle vie respiratorie nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale;
- l'interdizione all'utilizzo dell'area giochi non recintata di Piazza Roma da parte degli avventori.

INFORMA CHE

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Pescara, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 21/11/1971, n.1199, entro 120 giorni dalla stessa data;
- la Polizia Municipale e tutti gli organi di Polizia sono incaricati della esecuzione e del rispetto del presente provvedimento;
- la violazione della presente ordinanza è punita mediante sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da €25,00 a €500,00.

DISPONE

- la pubblicazione del provvedimento de quo all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Gessopalena;
- l'apposizione di specifica segnaletica, da parte del personale messo a disposizione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gessopalena, per vietare la fruizione dell'area giochi di Piazza Roma;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - il Prefetto della Provincia di Chieti;
 - il Presidente della Giunta Regionale;
 - il Questore di Chieti;
 - il Comando dei Carabinieri Stazione di Torricella Peligna;
 - il Comando della Guardia di Finanza di Lanciano;
 - il Servizio Emergenze di protezione civile della Regione Abruzzo;
 - il Servizio Programmazione attività di protezione civile;
 - il Servizio di Polizia Municipale Sede.

Dalla Residenza Municipale addì 3 maggio 2020



IL SINDACO
Mario ZULLI